Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
* * *

Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
Registrato il 15/07/2015
Prot.300/A/5181/15/105/26

226984

Spett. le ASAPS
Via Consolare, 1
47121 FORLÌ

OGGETTO: art. 138 C.d.S. – Conducenti di veicoli immatricolati C.R.I. – Sanzione nel caso di guida con patente propria in sostituzione di quella speciale.

Si fa riferimento alla richiesta di codesta Associazione n. 1102/816/4/2015 del 16.06.2015, concernente l'oggetto.

Per chiarezza espositiva, si premette che per *patente di servizio* si intenderà la patente di cui all'art. 139 del C.d.S., prevista per il personale abilitato allo svolgimento dei compiti di polizia stradale, indicato ai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 C.d.S., mentre per *patente militare (e assimilate)* quella di cui all'art. 138 del C.d.S., prescritta per la guida di veicoli in dotazione delle Forze armate e dei Corpi equiparati ([1]).

La *patente di servizio* è un titolo di abilitazione professionale il cui rilascio presuppone che la persona sia, innanzitutto, abilitata all'espletamento dei servizi di polizia stradale, sia titolare di patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S. (c.d. *patente civile*) valida per il veicolo che intende condurre, abbia frequentato l'apposito corso di qualificazione e superato il relativo esame. La *patente di servizio* in sostanza si aggiunge alla *patente civile,* necessaria per condurre un veicolo impegnato nei servizi di polizia stradale o in altre attività istituzionali dell'amministrazione da cui dipende chi ne è titolare e la sua mancanza, in presenza della *patente civile*, non impedisce la guida di tali veicoli.

([1]) Indicati al comma 11 dell'art. 138, ossia: Polizia di Stato, Guardia di finanza, Corpo di Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La *patente militare* (o *assimilata*) è, invece, sempre necessaria per condurre un veicolo in dotazione delle Forze armate o con immatricolazione speciale ai sensi dell'art. 138 C.d.S., il quale non può essere condotto con la sola *patente civile* rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S.

La *patente militare (o assimilata)*, rilasciata ai sensi dell'art. 138 C.d.S. al personale delle Forze di polizia abilitato allo svolgimento dei servizi di polizia stradale (es. Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.) è a tutti gli effetti equiparata alla *patente di servizio* di cui all'art. 139 C.d.S. ([2]) per cui, per condurre un veicolo impegnato nei servizi di polizia stradale, non occorre il rilascio di un nuovo documento (*patente di servizio*).

Sotto il profilo sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari da parte dell'Amministrazione di appartenenza, non è prevista alcuna sanzione del C.d.S. per il personale che guida un veicolo di servizio senza essere munito della *patente di servizio* (anche se privo della *patente civile*), né per chi guida senza la *patente militare (o assimilata)*.

In generale, in caso di violazione delle norme del C.d.S. commessa alla guida di un veicolo che richiede il possesso della *patente di servizio*, il trasgressore risponde dell'infrazione, salvo che il comportamento non sia punibile perché si è commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa (art. 4, legge n. 689/1981).

Le eventuali sanzioni accessorie hanno effetto solo sulla *patente di servizio* ([3]) e non si estendono alla *patente civile* posseduta, la quale tuttavia

---

([2]) Cfr. Art. 1, comma 2, del Decreto interministeriale 11 agosto 2004, n. 246 (G.U. n. 231 dell'1.10.2004)

([3]) Ai sensi dell'art. 7 del Decreto interministeriale 11 agosto 2004, n. 246, nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 C.d.S. la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del C.d.S. o dall'autorità che l'ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) . La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal Prefetto, quando il titolare nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio. La patente di servizio è inoltre ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del C.d.S. commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore.

potrebbe essere oggetto di revisione, ai sensi dell'art. 128 C.d.S., se il comportamento di guida ha fatto sorgere il dubbio della persistenza dei requisiti psicofisici.

Le disposizioni dell'articolo 126-bis del C.d.S., relative alla decurtazione dei punti, per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio, non si applicano né alla *patente di servizio*, né alla *patente civile* ([4]).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Bisogno

([4]) Cfr. art. 7, comma 4, del Decreto interministeriale 11 agosto 2004, n. 246.